

261 / D/2022

IL GIUDICE

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 26/10/2022;
rilevato:

- che il creditore IBL si è opposto all'omologazione del piano allegando la colpa grave del ricorrente nella causazione del sovraindebitamento, la non fattibilità del piano e la violazione della *par condicio creditorum*;
- che l'art. 12 bis/3 bis preclude l'opposizione al creditore finanziatore che abbia valutato con negligenza il merito creditizio;
- che, come allegato dal creditore opponente, nella richiesta di finanziamento del 14/3/2019 (v. doc. 8 all. memoria costituzione IBL), il ricorrente ha dichiarato falsamente di non avere altri finanziamenti in corso;
- che detta circostanza è pacifica - v. udienza 26/10/2022 - ed emerge comunque dal doc. 6 allegato alla relazione dell'OCC;

ritenuto pertanto che non operi nei confronti di IBL la preclusione di cui all'art. 12 bis/3 bis;

rilevato quanto al merito dell'opposizione di IBL:

- che il piano si fonda sul presupposto della asserita ludopatia che affliggerebbe il ricorrente (v. Relazione particolareggiata, par 9: "*le ragioni della incapacità del SORRENTO ad adempiere alle proprie obbligazioni sono correlate principalmente alla problematiche fisiche ma soprattutto psicologiche; la dipendenza compulsiva dal gioco d'azzardo, ludopatia, risulta essere la causa principale della situazione debitoria e del sovraindebitamento, aggiunta alla esiguità delle risorse finanziarie palesate dalle dichiarazioni dei redditi e al sopravvenuto pignoramento dello stipendio*";
- che IBL ha contestato che di detta affermata ludopatia sia stata fornita idonea prova;
- che effettivamente il certificato ASL del 18/10/2021 (doc. 12 all. Relazione particolareggiata) non contiene



una diagnosi di ludopatia, ma attesta semplicemente che il ricorrente si è presentato presso il SERT "dichiarando di avere problemi di gioco d'azzardo e scommesse da una decina di anni", e che pertanto "sono stati effettuati alcuni colloqui di valutazione con la psicologa (...) e il medico (...) inoltre il paziente si è sottoposto ad alcuni esami delle urine come richiesto dal servizio per i nuovi utenti";

ritenuto pertanto:

- che, a fronte delle contestazioni di IBL, la prova della ludopatia non sia stata fornita, neppure alla scorsa udienza del 26/10/2022, successiva al deposito delle contestazioni medesime;
- che ai fini del giudizio di ammissibilità ex art. 7/2 lett. d ter), non possa essere inoltre ignorata la circostanza della infedele compilazione del questionario IBL, di cui sopra si è detto, che denota quantomeno malafede nella determinazione dell'indebitamento;

ritenuto pertanto che il piano non possa essere omologato;

rilevato che in via subordinata il ricorrente ha chiesto di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio;

rilevato in proposito che la relazione particolareggiata del professionista incaricato ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione;

ritenute, in base alla documentazione prodotta:

- la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
- la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della L. 3/2012;
- la completezza della domanda di liquidazione;

rilevato che l'attivo prospettato è costituito da una porzione della retribuzione del debitore;

P.Q.M.



- respinge la domanda di omologa del piano presentato da Stefano SORRENTO;
- visto l'art. 14 quinquies L. 3/2012:
 - dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Stefano SORRENTO, nato a Genova il 5/6/1966, CF SRRSFN66H05D969B;
 - nomina liquidatore la Dott.ssa Alessandra DELFINO, con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit.;
 - dispone che, sino alla definitività del decreto di chiusura della presente procedura ex art. 14 novies/5, L. 3/2012, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore rispetto all'ultima pubblicità disposta con il presente decreto;
 - dispone che venga immediatamente pubblicato il presente decreto di omologazione, in forma integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate;
 - ordina la trascrizione del presente decreto presso il PRA;
 - ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta salva l'autorizzazione del ricorrente a trattenere ex art. 14 ter/6 lett. b) la somma mensile di € 1.910 per le spese di mantenimento di cui alla



Relazione particolareggiata e all'uso dell'auto di sua proprietà; il presente decreto è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

- il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Genova, 21/11/2022.

Il Giudice
Pietro Spera

